



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N. 29
Data di registrazione 11/06/2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA RIMOZIONE IMMEDIATA DELLE BICICLETTE RINVENUTE AL DI FUORI DELLE RASTRELLIERE CHE IMPEDISCONO LA NORMALE FRUIZIONE DEI MARCIAPIEDI

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Premesso che:

- l'art. 35-ter del Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*» ha apportato Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.L. 20/02/2017 n.14, come convertito nella L.18/04/2017 n.48, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*», nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 «*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»;
- che l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.2678, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di «*interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...*»;
- Nel corso dell'anno 2018 è stata adottata un'ordinanza sindacale per contrastare l'abbandono e la sosta incontrollata dei velocipedi;

Constatato che :

- in diverse zone del territorio comunale numerosi velocipedi, in pessimo stato d'uso, vengono sovente abbandonati su marciapiedi, aiuole, sedi stradali, ovvero fissate a ringhiere, alberi, pali dell'illuminazione e della cartellonistica stradale o su altre infrastrutture o beni pubblici non destinate allo scopo, ovvero accatastati disordinatamente o agganciati con catene ed altro e lasciati incustoditi anche per lunghi periodi;
- in diverse località della città sono stati rinvenuti carrelli per il trasporto della spesa abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- alcuni cittadini utilizzano i carrelli della spesa dei supermercati all'esterno delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, circolando sulla carreggiata, con nocumento per la sicurezza di tutti gli utenti della strada;

Rilevato che:

- l'ordinanza sindacale del duemiladiciotto aveva contribuito a ripristinare il decoro in numerose porzioni di territorio;
- il fenomeno attuale e le situazioni sopra descritte interessano tutto il territorio comunale;
- i carrelli ed i velocipedi in stato di abbandono contribuiscono all'aumento del senso di insicurezza dei cittadini e del degrado del territorio;

Considerato che:

- con circolare 11001/123/111(3) del 06/07/2017 il Ministero dell'Interno, in attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n.48, evidenzia che il "D.L. n.14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un "effetto abbandono", che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità";
- la circolare di cui sopra pone l'attenzione sui nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in "*riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado- del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana*";

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussiste la necessità di contrastare i comportamenti e le situazioni che compromettono il decoro cittadino e la vivibilità urbana consistenti nell'abbandono e nel deposito incontrollato e disordinato dei velocipedi nonché nel loro aggancio incustodito a manufatti stradali o ad altre opere fisse;
- tali situazioni e comportamenti creano situazioni di disagio e pregiudizio alla regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, costituendo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico pericolose per la libera circolazione stradale e arrecando grave pregiudizio ai pedoni per la difficoltà di fruire dei marciapiedi, ai portatori di handicap e alle persone anziane creando intralcio ai mezzi di emergenza per eventuali interventi di soccorso;
- tali situazioni e comportamenti rendono altresì difficoltosi la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle strade e dei marciapiedi favorendo l'accumulo di rifiuti ed

innescando fenomeni di degrado del decoro urbano che alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;

- per le ragioni sopra esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano le situazioni oggetto del presente provvedimento e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza e di contenimento dei disagi sopra evidenziati;
- per le ragioni già esposte, sia necessaria l'adozione e l'applicazione del presente provvedimento in fase sperimentale nel corso della quale verranno monitorate ed integrate le casistiche delle rimozioni dei velocipedi ed al termine della quale saranno rilevati gli effetti ed i risultati sulle situazioni che si intendono contrastare, al fine di valutare l'efficacia degli strumenti di contrasto adottati;
- il carrello della spesa debba essere ritenuto un attrezzo e non un veicolo (cfr. sentenza Suprema Cass. Pen. Sez. Iv 1 luglio 1981);

Dato atto che la presente Ordinanza interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa e che, pertanto, rimarrà in vigore per il tempo necessario a contrastare i fenomeni descritti e comunque non oltre il termine del 30.09.2019 ;

Dato atto che per le biciclette non trova applicazione il D.lgs. 209/2003;

Visto gli articoli 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La rimozione immediata dei velocipedi o delle loro parti, rinvenuti sul suolo pubblico o di uso pubblico, che si trovino in condizioni tali da far presumere, ad insindacabile giudizio del personale di cui all'art. 12 Codice della Strada, lo stato di abbandono perché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario. La rimozione immediata delle biciclette, anche se funzionanti, rinvenute al di fuori delle rastrelliere, fissate agli arredi pubblici, ai pali delle luce e della segnaletica, ai cartelli pubblicitari, ai monumenti ovvero in qualunque luogo in cui ostruiscano passaggi pedonali, e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi da parte dei cittadini e soprattutto dei disabili.

Il divieto di portare i carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali.

Il divieto di lasciare i carrelli della spesa sul suolo pubblico

Dispone che:

- la sosta di velocipedi, sul suolo pubblico o di uso pubblico, in stato di abbandono sia punita con la sanzione amministrativa fino a 500 euro.

- l'utilizzo dei carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali sia punito con la sanzione amministrativa sino a 300 euro.
- i carrelli della spesa lasciati sul suolo pubblico siano ritirati dai proprietari entro 3 giorni dall'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese direttamente a carico del proprietario dell'attrezzo.
- le medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio espongano la presente nei luoghi di custodia dei carrelli della spesa.

AVVERTE

- i velocipedi non più funzionanti e che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario saranno direttamente rottamati;
- i velocipedi funzionanti saranno portati nell'apposito magazzino comunale dove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei legittimi proprietari in applicazione delle discipline di cui all'art. 923 e seguenti codice civile;
- che la proprietà del mezzo potrà essere dimostrata con l'esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà;

DISPONE INOLTRE

Che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale della
Polizia Locale.

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet, a mezzo manifesti ed a mezzo comunicati stampa.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o di Associazioni convenzionate con il Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Avverso il presente atto che è immediatamente esecutivo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR- Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 28/05/2019

Il SindacoSindaco
Marco Segala
(atto sottoscritto digitalmente)